



**CLUB ALPINO ITALIANO**

**STATUTO  
DELLA  
SEZIONE DI MERANO**

*Approvato dal Consiglio Direttivo nella  
riunione del 3 settembre 2008*

*Adottato dall'Assemblea dei Soci  
del 26 marzo 2009*



**CLUB ALPINO ITALIANO**  
**STATUTO**  
**della**  
**SEZIONE DI MERANO**

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NATURA**

**Art. 1**

È costituita, con sede legale in Merano Corso Libertà 188, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Merano" con sigla "CAI - Sezione di Merano", codice fiscale 82004710214, partita IVA 00555310218. .

L'associazione è un soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura un'autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione non ha scopi di lucro, riconosce come proprie le finalità e uniforma il proprio ordinamento ai principi e ai criteri dello Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano di cui fa parte a tutti gli effetti; è indipendente, apartitica, aconfessionale, improntata a principi di democraticità.

Si rapporta al Raggruppamento provinciale del Club Alpino Italiano denominato Club Alpino Italiano Alto Adige.

**TITOLO II**  
**SCOPI E FUNZIONI**

**Art. 2 – Scopi**

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle dell'Alto Adige, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) all'indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al

recupero di vittime;

- i) alla organizzazione di incontri, gite ed escursioni aventi carattere culturale;
- j) a pubblicare, quando possibile, il periodico sezionale del quale sarà editrice e proprietaria;
- k) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico;
- l) ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.

È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

### **Art. 3 – Locali sede**

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

## **TITOLO III SOCI**

### **Art. 4 – Categorie**

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di soci, salvo gli esistenti vitalizi previsti da precedenti ordinamenti. Sono soci benemeriti, anche, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni aventi finalità e scopi richiamati in questo statuto.

Partecipano all'attività dell'associazione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle associazioni nazionali che versano la quota associativa fissata dall'Assemblea.

Il/La Socio/a dell'associazione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto/a, anche alla memoria, nell'albo d'onore dell'associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea.

Altre attestazioni di benemeritenza potranno essere conferite a giudizio del Consiglio Direttivo.

### **Art. 5 – Diritti e doveri dei soci**

I Soci benemeriti, ordinari, familiari, giovani e aggregati hanno diritto:

- a. a usufruire delle strutture ricettive dell'associazione alle condizioni preferenziali rispetto ai non Soci;
- b. ad avere libero ingresso nella sede dell'associazione e a partecipare alle manifestazioni e attività da essa organizzate;
- c. a usufruire delle polizze assicurative;
- d. a usufruire del materiale tecnico e documentario dell'associazione;
- e. a ricevere le pubblicazioni sociali;
- f. a fregiarsi del distintivo sociale.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto dell'associazione.

### **Art. 6 - Ammissione**

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell'associazione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un/a Socio/a presentatore/trice, iscritto/a all'associazione da almeno due anni. Se minore di età, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo dell'associazione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

### **Art. 7– Quote associative**

Il/La Socio/a è tenuto/a a corrispondere all'associazione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;

d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

#### **Art. 8 - Durata - Iniziative personali**

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome dell'associazione che non siano da questa autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dall'associazione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite, salvo quelle eseguite dalle guide alpine.

#### **Art. 9 - Cessazione della qualità di Socio/a**

La qualità di Socio/a si perde: per estinzione dell'associazione, morte del Socio, dimissioni, morosità o provvedimento disciplinare.

Il/La Socio/a può dimettersi dall'associazione in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, sono irrevocabili e hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il/La Socio/a non in regola con i versamenti e di cui è stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci, non potrà usufruire dei servizi Sociali né ricevere le pubblicazioni. Il/La Socio/a è considerato/a moroso/a se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale.

L'accertamento della morosità del/la Socio/a è di competenza del Consiglio Direttivo ed è immediatamente esecutivo. Si può riacquistare la qualifica di Socio/a, mantenendo l'anzianità di adesione, previo pagamento delle quote associative annuali arretrate.

#### **Art. 10 - Sanzioni disciplinari**

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del/la Socio/a che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La radiazione del/la Socio/a viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di radiazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all'interessato/a entro trenta giorni. Contro tale delibera il/la Socio/a potrà presentare ricorso, nei trenta giorni successivi.

#### **Art. 11 - Ricorsi**

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il/la Socio/a può presentare ricorso al Collegio Provinciale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il/La Socio/a ed il Consiglio Direttivo dell'associazione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

## TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### **Art. 12 – Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

### **Art.13 - Condizioni di eleggibilità – gratuità delle cariche**

Sono eleggibili alle cariche Sociali i/le Soci/e ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti/e all'associazione da almeno due anni consecutivi; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al/la Socio/a, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Il Consiglio Direttivo può riconoscere ai/alle Soci/e (che ne faranno richiesta) il rimborso delle spese vive sostenute per incarichi di rappresentanza (rimborso spese di viaggio per la partecipazione a convegni e assemblee a nome dell'associazione o per incarichi specifici).

## CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

### **Art. 14 – Composizione e compiti**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i/le Soci/e ordinari/e e familiari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed il programma annuale e pluriennale dell'associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri, i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i/le Soci/e maggiori/enni ordinari/e e familiari dell'associazione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, eccedenti le quote stabilite dal CAI centrale di cui fa parte;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del/della Presidente/essa;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci, aventi diritto al voto.

#### **Art. 15 – Convocazione**

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Provinciale, del Collegio dei Revisori dei conti dell'associazione oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni dell'associazione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nell'albo sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea, con pubblicazione su un quotidiano locale e spedizione a tutti i/le Soci/e ordinari/e.

Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, nonché, in caso di elezioni a cariche Sociali, i nominativi dei/delle consiglieri/e, dei revisori dei conti uscenti e di quelli che hanno espresso la disponibilità a ricoprire gli incarichi.

#### **Art. 16 – Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto tutti/e i/le Soci/e ordinari/e e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni Socio/a può farsi rappresentare in assemblea da altro/a associato/a (che non sia componente del Consiglio Direttivo) e farlo/a votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta. Il/La delegato/a non può essere destinatario/a di più deleghe.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza personale o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto. L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima. E' escluso il voto per corrispondenza.

#### **Art. 17 – Presidente/ssa e Segretario/a dell'assemblea**

L'assemblea nomina un/a Presidente/ssa, un/a Segretario/a e tre Scrutatori/Scrutatrici fra i presenti che non ricoprano cariche sociali e che non siano candidati.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.

Le schede verranno scrutinate durante l'assemblea. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere fissato prima della chiusura della medesima che lo spoglio avverrà presso la sede sociale in seduta pubblica.

Il/La Presidente/ssa e il/la Segretario/a firmano sia il verbale dell'assemblea che quello dello spoglio delle schede. Quest'ultimo sarà sottoscritto anche dagli/dalle scrutatori/scrutatrici.

#### **Art. 18 – Deliberazioni**

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore/l'elettrice ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio/a eleggibile, anche se non indicato/a ufficialmente come candidato/a alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto/a il/la Socio/a con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun/a Socio/a può trovarsi eletto/a contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate sia dal Collegio dei Revisori dei conti, sia con la maggioranza dei due terzi

dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tali deliberazioni acquistano efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'associazione per almeno quindici giorni.

## CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 19 - Composizione e rinnovo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e si compone di cinque o sette elementi. Il numero dei consiglieri deve essere definito dall'assemblea ordinaria dei Soci, i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, il Consiglio ne dispone la sostituzione con il/la Socio/ primo/a in graduatoria tra i non eletti nell'ultima assemblea. Il/La sostituto/a cessa dalla carica alla scadenza del mandato del/la consigliere/a sostituito/a.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

### Art. 20 - Funzioni

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il/la Presidente/ssa e il/la Vice Presidente/ssa; nomina inoltre il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti ulteriori specifiche funzioni:

- convoca l'assemblea dei Soci;
- propone all'assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali dell'associazione;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto dell'associazione;
- pone in atto le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio dell'associazione;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- proclama e premia i Soci che ininterrottamente fanno parte del CAI da 25 - 50 - 60 - 75 anni;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'associazione;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- approva i Regolamenti interni;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Gruppi interni, Scuole, Commissioni permanenti, ne ratifica i relativi Regolamenti e ne coordina l'attività;
- ratifica la nomina dei responsabili e dei componenti degli organi direttivi dei Gruppi interni, delle Scuole e delle Commissioni permanenti, nonché degli appartenenti ai corpi istruttori delle Scuole e dei corsi di qualsiasi tipo non gestiti da Scuole;
- amministra il patrimonio;
- nomina i delegati dell'associazione all'Assemblea dei Delegati del CAI Alto Adige;
- nomina gli ispettori dei singoli rifugi dell'associazione;
- propone all'assemblea l'iscrizione dei/delle Soci/e nell'albo d'onore di cui al precedente art. 4 e



delibera il conferimento di attestati e di distintivi di benemerita ai/alle soci/e;  
- delibera su qualsiasi questione di interesse dell'associazione e che non sia di competenza dell'assemblea, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 22.

#### **Art. 21 – Incarichi particolari**

Il Consiglio Direttivo può attribuire a/alle singoli/e consiglieri/e, oppure a specifiche commissioni (possibilmente coordinate da un/a consigliere/a), l'incarico di occuparsi di particolari compiti, problemi, o settori di attività dell'associazione, o di far parte di organismi esterni all'associazione.

Fermo restando l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio e di sottoporre preventivamente al medesimo le decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione, il/la consigliere/a incaricato/a o il/la coordinatore/trice della commissione hanno autonomia gestionale nell'ambito del programma dettagliato e relativo preventivo approvati dal Consiglio per la specifica attività. In tutti gli altri casi l'autonomia gestionale viene definita all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

La documentazione di spesa deve essere vistata per benessere dal/la consigliere/a preposto/a alla specifica attività - o dal/la coordinatore/trice della commissione - prima dell'emissione del mandato secondo le formalità previste.

#### **Art. 22 – Convocazione e delibere**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente/essa, o dal/la Vice Presidente/essa, o dal/la consigliere/a più anziano/a o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno una volta al mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il/la Presidente/essa può invitare, senza diritto di voto, i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i/le Soci/e che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il/La Presidente/essa può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal/la Presidente/essa o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal/la Vice Presidente/essa, o in mancanza di entrambi dal/la consigliere/a con più anzianità di iscrizione al CAI.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione dell'associazione che riguardi il/la componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo/la stesso/a componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal/la segretario/a o da un/a consigliere/a all'uopo designato/a, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal/la Presidente/essa, dal/la verbalizzante e da tutti i membri del Consiglio Direttivo presenti. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al/la Presidente/essa, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

### **CAPO III – PRESIDENTE/ESSA E VICE PRESIDENTE/ESSA**

#### **Art. 23 - Compiti e requisiti del/la Presidente/essa**

Il/La Presidente/essa dell'associazione è il/la legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale dell'associazione, nonché il preventivo finanziario per l'anno successivo;

- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile;
- coordina l'attività dei consiglieri, Gruppi, Commissioni, Scuole, ai fini dell'unitarietà gestionale dell'associazione.

Il/La candidato/a alla carica di Presidente/essa dell'associazione al momento della elezione deve avere anzianità di iscrizione all'associazione non inferiore a due anni sociali completi ed essere anche parzialmente competente in materia amministrativa, economica e giuridica.

Il/La Presidente/essa dura in carica tre anni, può essere rinominato/a per un massimo di ulteriori tre anni e può essere rieletto/a dopo un anno di interruzione.

#### **Art. 24 – Vice Presidente/essa**

Il/La Vice Presidente/essa coadiuva il/la Presidente/essa e lo/la sostituisce, con gli stessi poteri.

### **CAPO IV – TESORIERE/A E SEGRETARIO/A**

#### **Art. 25 – Compiti del/la Tesoriere/a**

Il/La Tesoriere/a ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al/la Presidente/essa.

#### **Art. 26 – Compiti del/la Segretario/a**

Il/La Segretario/a redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

### **CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 27 – Collegio dei Revisori dei conti: composizione, compiti e durata**

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'associazione.

E' costituito da tre componenti effettivi, eletti dall'assemblea tra i Soci ordinari con anzianità di iscrizione all'associazione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di revisore dei conti (effettivo o supplente) è incompatibile con quella di consigliere.

Il Collegio dei Revisori dei conti elegge tra i componenti effettivi il/la proprio/a presidente/essa, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo, compresa la tenuta di apposito libro dei verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti.

E' compito dei Revisori dei conti:

- procedere, almeno trimestralmente, alle verifiche di cassa, e, in qualsiasi momento, anche individualmente, a loro discrezione, ad atti di ispezione e di controllo contabile;
- esaminare il conto economico, il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale dell'associazione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- convocare l'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori:

- ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e può far inserire a verbale le proprie osservazioni;
- ha diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Il/La revisore che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto/a a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I/Le primi/e due soci/e della graduatoria dei non eletti a membro effettivo sono nominati/e membri supplenti. Subentrano in ordine di successione al/la revisore dimissionario/a o decaduto/a, possono partecipare alle riunioni e alle attività del Collegio con voto consultivo, salvo il caso in cui sostituiscano, a tutti gli effetti, membri effettivi temporaneamente impediti.

#### **Art. 28 – Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di conciliazione dell'associazione ed è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea generale fra i Soci che non ricoprono cariche negli organi dell'associazione.

Il Collegio elegge fra i componenti il/la presidente/essa e decide, in conformità alla procedura stabilita nel regolamento generale, esclusivamente per dirimere vertenze fra i/le Soci/e dell'associazione.

I/Le componenti del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

### **TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO**

#### **Art. 29–Patrimonio**

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci/e benemeriti/e ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali, intestati all'associazione, oppure investiti in titoli pubblici.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata anche in modo indiretto la distribuzione fra i Soci di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

#### **Art. 30 – Esercizio Sociale - Bilanci**

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del/la Presidente/essa e del Collegio dei Revisori dei conti, devono essere presentati all'assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo nei quindici giorni antecedenti l'assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere articolati in modo da permettere l'analisi delle attività, delle passività, dei conti di rendita e di spesa e riportare comparativamente i corrispondenti valori del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, rispettivamente del bilancio preventivo dell'esercizio stesso, nel rispetto del piano dei conti approvato dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'associazione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo del CAI Alto Adige; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del CAI Alto Adige.

In caso di scioglimento di un ramo dell'associazione le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti del CAI Alto Adige, restano immediatamente acquisite al patrimonio dell'associazione. I Soci del ramo associativo mantengono la loro iscrizione all'associazione.

## **TITOLO VI COMMISSIONI - GRUPPI - SCUOLE**

### **Art. 31**

Il Consiglio Direttivo può costituire nell'ambito dell'associazione commissioni, gruppi, scuole formati da Consiglieri/e e/o Soci/e aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo.

È vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

Per lo scioglimento deve essere acquisito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dell'organo direttivo interessato e del Collegio dei probiviri.

I gruppi, le scuole e le commissioni non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dall'associazione alla loro attività. Il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'associazione. I gruppi, le scuole e le commissioni presentano annualmente al Consiglio Direttivo dell'associazione il programma dell'attività e il relativo preventivo finanziario e, al termine dell'esercizio, una relazione dell'attività svolta ed il relativo bilancio consuntivo.

Il/La responsabile di gruppo, scuola, commissione deve essere invitato a presenziare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali vengano trattati argomenti riguardanti la specifica attività. Il/La responsabile può delegare alla bisogna un membro del Consiglio Direttivo oppure un membro dell'organo direttivo del gruppo, scuola o commissione.

## **TITOLO VII SOTTOSEZIONI**

### **Art. 32**

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire uno o più rami associativi che sono parte integrante dell'associazione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati del CAI.

Il ramo associativo può avere un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello dell'associazione (pur disponendo di un certo grado di autonomia) e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

### **Art. 33 – Tentativo di conciliazione**

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale/provinciale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i/le Soci/e relativamente alla vita Sociale non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

**TITOLO IX  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 34 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano ed entrata in vigore**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, così come ogni sua eventuale e successiva modifica.

Il su esteso testo è stato approvato dalla assemblea dei Soci dell'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Merano" con sigla "CAI – Sezione di Merano" nella seduta del giorno 26 marzo 2009.



Il Presidente dell'associazione

IL PRESIDENTE

*Claudio Ganini*

Il Presidente dell'assemblea

*De Abbiadori*

